


25764

14



ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB ALL. B. - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TRIBUTARI

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

R.G.N. 6379/2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 25764

Dott. STEFANO BIELLI

- Presidente - Ud. 12/05/2014

Dott. ETTORE CIRILLO

- Consigliere - PU

Dott. ANTONIO VALITUTTI

- Consigliere -

Dott. STEFANO OLIVIERI

- Rel. Consigliere -

Dott. MARCO MARULLI

Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6379-2009 proposto da:

FALLIMENTO

RL in persona

del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

presso lo studio dell'avvocato

che lo rappresenta e difende unitamente

all'avvocato

giusta delega a

marginè;

2014

- ricorrente -

1728

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 143/2007 della
COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di PARMA, depositata il
21/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/05/2014 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;

udito per il ricorrente l'Avvocato delega
Avvocato che ha chiesto l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

Fallimentari e Società.it



Svolgimento del processo

Con sentenza 21.1.2008 n. 143 la Commissione tributaria della regione Emilia Romagna ha accolto l'appello dell'Ufficio di Piacenza della Agenzia delle Entrate e riconosciuto legittimo il diniego opposto al rimborso del credito IVA, relativo all'anno 1990, esposto nella dichiarazione annuale IVA presentata, in data 5.3.1991, da

s.r.l., società successivamente dichiarata fallita, in quanto l'istanza di sollecito era stata presentata soltanto in data 9.1.2004 quando era ormai decorso il termine ordinario di prescrizione dei diritti ex art. 2946 c.c.

I Giudici di appello rilevavano che la società era rimasta inottemperante all'invito dell'Ufficio, comunicato in data 11.2.1992, di produrre i documenti necessari alla verifica del diritto al rimborso e di prestare la garanzia fidejussoria prescritta dall'art. 38 bis Dpr n. 633/1972 e che la successiva notifica alla società di un atto di contestazione di illecito e di irrogazione di sanzione pecuniaria (che aveva dato luogo ad un contenzioso protrattosi dal 5.8.1993 fino alla definizione con lite con sentenza passata in giudicato il 3.12.1995), avente ad oggetto violazioni alla normativa IVA commesse nel medesimo anno d'imposta 1990 ma non concernenti il credito d'imposta esposto in dichiarazione, non spiegava alcuna incidenza sul decorso della prescrizione del diritto al rimborso, in quanto un effetto interruttivo o sospensivo della prescrizione -in conseguenza della opposizione all'atto di contestazione di illecito- poteva darsi soltanto per il diritto della PA alla riscossione della sanzione pecuniaria, mentre la protratta inerzia della società alla trasmissione dei documenti richiesti dalla PA per procedere al rimborso, quale condotta imputabile esclusivamente al titolare del credito di rimborso, integrava proprio la fattispecie dell'inutile decorso del tempo previsto dalla legge per la estinzione dei diritti.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Fallimento della società, deducendo un unico motivo al quale resiste, con controricorso, la Agenzia delle Entrate.

Motivi della decisione

I fatti possono essere riassunti come di seguito:

- in data 5.3.1991 la società presentava dichiarazione annuale IVA, relativa all'anno 1990, nella quale esponeva il credito per eccedenza d'imposta del quale richiedeva il rimborso
- l'Ufficio finanziario comunicava alla società con racc. N.2.1992 l'invito a produrre i documenti attestanti il credito, nonché a prestare garanzia fidejussoria come prescritto dall'art. 38 bis Dpr n. 633/72; la società non ottemperava all'invito e non consegnava i documenti, né forniva la garanzia fidejussoria
- veniva successivamente notificato alla società avviso di irrogazione sanzione pecuniaria, per violazioni IVA relative al medesimo anno d'imposta 1990, avverso il quale era proposta opposizione ed il giudizio si protraeva dal 5.8.1993 fino al passaggio in giudicato della sentenza in data 4.9.1995
- la società aveva quindi presentato, con nota in data 9.1.2004, istanza di sollecito per la liquidazione del rimborso.

Tanto premesso in fatto, la questione controversa sottoposta all'esame della Corte è circoscritta -dall'unico motivo di ricorso proposto dal Fallimento della società contribuente, con cui si deduce la violazione dell'art. 2935 c.c.- all'accertamento della "sopravvenuta temporanea inesigibilità" del credito di rimborso determinatasi in conseguenza della notifica dell'atto irrogativo della sanzione pecuniaria e perdurata fino alla definizione della lite (passaggio in giudicato della sentenza: 4.9.1995), in considerazione della espressa previsione normativa dell'art. 23 del Dlgs 18.12.1997 n. 472 il cui testo, nella formulazione originaria, era il seguente "1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i

soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. 2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che può disporre la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 4. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammessa azione avanti al tribunale, cui è rimesso il potere di sospensione." (il testo della norma è stato successivamente modificato dall'art. 2co1 lett. m) del Dlgs 5.6.1998 n. 203; le parole "soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "soggetti obbligati in solido"), inesigibilità comunque perdurata fino al "consolidamento" del credito di rimborso per mancato esercizio dei poteri di accertamento in rettifica della dichiarazione fiscale nel termine di decadenza previsto ex lege (art. 57 Dlgs n. 633/72 -31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione-), nella specie maturato alla data del 31.12.1995.

Sostiene la parte ricorrente che la "sospensione della esecuzione del rimborso" ex art. 23 Dlgs n. 472/1997 avrebbe determinato la sopravvenuta inesigibilità del credito per eccedenza d'imposta, e dunque il corso della prescrizione ordinaria del diritto, già iniziato, doveva ritenersi impedito per tutta la durata di tale sospensione, con la conseguenza che, tenuto conto del periodo di sospensione, la istanza di sollecito, trasmessa all'Ufficio finanziario in data 9.1.2004, doveva ritenersi atto utile ai fini interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943co4 c.c.

Così definita la questione sottoposta all'esame della Corte appare "ictu oculi" infondata.

Occorre premettere che :

- la esposizione del credito d'imposta nella dichiarazione annuale IVA (mediante compilazione dell'apposito quadro) costituisce domanda di rimborso idonea ad impedire il termine di decadenza biennale e dunque valido esercizio del diritto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tenuta a dare corso alla procedura di esecuzione del rimborso (è stato quindi ritenuto irrilevante che, esposto il credito nella dichiarazione ritualmente presentata, il modello ministeriale VR, previsto dall'art. 38 bis Dpr n.633/72, a decorrere dal 1997, sia stato presentato oltre il biennio, in quanto l'esercizio del diritto era stato validamente già compiuto, concernendo la trasmissione del modulo esclusivamente la fase esecutiva del pagamento: cfr. Corte cass. n. 15229/2012)

- se la esposizione del credito d'imposta nella dichiarazione annuale IVA costituisce valido esercizio del diritto al rimborso idoneo ad impedire la decadenza, qualora la PA ometta di notificare eventuale "accertamento in rettifica" (contestando detto credito) entro il termine di decadenza previsto per l'esercizio della potestà impositiva ex art. 57 Dpr n. 633/1972, il credito -come indicato nella dichiarazione- si "cristallizza" e la PA non può evitare il pagamento (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 9339 del 08/06/2012).

All'interno dei due estremi temporali si situa la disciplina del rimborso del credito per eccedenza d'imposta, prevista dall'art. 38 bis del Dpr n. 633/1972 e dall'art. 23 Dlgs n. 472/1997: entrambe le norme prevedono che l'adempimento dell'obbligazione di rimborso possa essere "condizionato" o "sospeso" in concomitanza di determinate situazioni od eventi.

In particolare, come questa Corte ha già avuto modo di precisare (cfr. Corte cass. V sez. 28.8.2013 n. 19755; id. V sez. 6.11.2013 n. 24916), la "sospensione del procedimento di esecuzione del rimborso" del credito d'imposta, giustificata dalla esigenza di definire previamente altre esposizioni debitorie fiscali del medesimo contribuente (ai fini della eventuale compensazione dei reciproci crediti) ed intesa quale misura cautelare esercitata in via di autotutela dalla PA, rimane assoggettata al principio di legalità e trova pertanto fondamento nella norma di legge attributiva del relativo potere, e se originariamente

l'applicazione della misura cautelare era circoscritta all'unica ipotesi disciplinata dall'art. 38 bis, comma 3, Dpr n. 633/72 (la sospensione era giustificata dalla esigenza della definizione dell'accertamento del fatto-reato relativo a fatture o documenti contabili illecitamente emessi od utilizzati), attualmente deve intendersi applicabile non solo in seguito a contestazione di un "reato" ma anche in relazione alla contestazione di una qualsiasi violazione di norma tributaria integrante "illecito amministrativo", in considerazione della più ampia previsione -concernente anche materie tributarie diverse dall'IVA- contenuta nell'art. 23, comma 1, del Dlgs n. 472/1997 (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 16535 del 14/07/2010 che sembra ipotizzare un ambito di applicazione della misura sospensiva generalizzato ad ogni pagamento, a qualsiasi titolo, richiesto dal contribuente all'Amministrazione finanziaria, indipendentemente dal fatto che sia stato contestato specificamente l'"illecito tributario" -ex art. 5, commi 4 e 5, Dlgs n. 471/1997- consistito nella indicazione nella dichiarazione IVA di eccedenze a credito non spettanti ovvero della presentazione di richieste di rimborsi per crediti d'imposta non dovuti). Tale disciplina normativa, che deve essere considerata speciale rispetto a quella generale del "fermo amministrativo" di cui all'art. 69 r.d. n. 2440/1923 (rivolto a sospendere, in presenza di una "ragione di credito" della P.A. stessa, un eventuale pagamento dovuto, a salvaguardia dell'eventuale compensazione legale dello stesso con un credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile, che l'amministrazione abbia, ovvero pretenda di avere, nei confronti del suo creditore: cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 10199 del 26/06/2003; id. Sez. 5, Sentenza n. 27265 del 20/12/2006; id. Sez. 5, Sentenza n. 23601 del 11/11/2011), prevede espressamente la autonoma impugnabilità -anche in sede cautelare- del "provvedimento di sospensione" del rimborso dei crediti d'imposta (cfr. art. 23co3 Dlgs n. 472/1997 -come modificato dal Dlgs n. 32/2004-: "i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati...sono impugnabili avanti la commissione tributaria che può disporre la sospensione..."), provvedimento che in quanto atto tributario viene, pertanto, ad essere ricompreso nell'elenco tassativo degli atti impugnabili avanti il Giudice tributario, in virtù della disposizione di rinvio contenuta nell'art. 19, comma 1, lett. i), Dlgs n. 546/92. Ma ad analogo conclusione, in ordine alla sindacabilità dell'"atto sospensivo" avanti il Giudice tributario, è dato pervenire anche seguendo l'orientamento giurisprudenziale minoritario di questa Corte, secondo cui la disciplina speciale della sospensione IVA (art.

38 bis, comma 3, Dpr n. 633/72, e quindi, deve intendersi anche la disciplina generale della sospensione di cui all'art. 23co1 Dlgs n. 472/1997) non precluderebbe alla Amministrazione finanziaria l'esercizio del potere di "fermo amministrativo" ex art. 69 r.d. n. 2440/1923, in tal modo essendo legittimata la PA all'esercizio di un generale potere di sospensione della procedura di rimborso, fondato su una mera "ragione di credito" da opporre al contribuente, e svincolato pertanto dai presupposti (notifica di atto di contestazione di illecito tributario od atto irrogativo di sanzione) indicati nell'art. 23 Dlgs n. 472/1997 (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 4567 del 05/03/2004 -implicitamente, in motivazione-; id. Sez. 5, Sentenza n. 9853 del 05/05/2011 secondo cui la misura "apprestata dal citato articolo 38 bis garantisce per l'ipotesi che il credito al rimborso sia insussistente, mentre quella prevista dal citato art. 69, garantisce la possibilità di operare la compensazione con i controcrediti dell'amministrazione"), atteso che anche in tal caso, la interpretazione -costituzionalmente orientata all'art. 24 Cost.- della norma dell'art. 19 Dlgs n. 546/92, impone di utilizzare in via ermeneutica la nuova categoria di atto tributario dei "provvedimenti di sospensione" del rimborso dei crediti d'imposta (che è venuta ad integrare l'elenco tassativo, proprio in virtù del combinato disposto dalla disposizione di rinvio dell'art. 19co1, lett. i), Dlgs n. 546/92 e dall'art. 23 Dlgs n. 472/1997), quale veicolo di accesso al sindacato del Giudice tributario, per ricomprensivi tutti quegli atti che (come il provvedimento di fermo amministrativo), per analogia di contenuto dispositivo ed effetti giuridici, appaiono comunque ad essa riconducibili.

Nel caso di specie non risulta che l'Amministrazione finanziaria abbia emesso un formale provvedimento di sospensione della esecuzione del rimborso in conseguenza della notifica alla società dell'atto irrogativo di sanzione tributaria, ma la CTR ha inteso egualmente riconoscere un effetto sospensivo del procedimento di rimborso, in dipendenza dell'invito, comunicato alla contribunete in data 11.2.1992, a produrre i documenti e la garanzia fidejussoria.

Esclusa la qualificazione del predetto "invito" come "atto sospensivo" in senso stretto, adottato cioè in funzione cautelare della soddisfazione di un controcredito da opporre in compensazione (nella specie l'invito non è, infatti, riconducibile nè alla ipotesi disciplinata



dall'art. 38 bis, comma 3, Dpr n. 633/72 -che implica la contestazione di un fatto reato-, nè alla ipotesi di cui all'art. 23 Dlgs n. 472/1997, atteso che al tempo della comunicazione dell'invito non era stato ancora notificato l'atto di contestazione dell'illecito tributario, e neppure alla fattispecie di cui all'art. 69 r.d. n. 2440/1923), ritiene il Collegio che la indicata disciplina normativa della sospensione della procedura di rimborso non possa in alcun modo incidere sulla decorrenza del termine prescrizione del credito a rimborso, avuto riguardo agli effetti giuridici riconducibili agli atti compiuti dalla contribuente e dalla Amministrazione finanziaria :

- la dichiarazione annuale IVA (relativa al periodo d'imposta 1990) recante la indicazione del credito a rimborso è stata presentata il 5.3.1991.
- entro tre mesi (gg. 90) dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale la PA era tenuta ad eseguire il rimborso (art. 38 bis, comma 1, Dpr n. 633/72, nel testo modificato dall'art. 4 del DL n. 90/1990 conv. in legge n. 165/1990)
- la rimborsabilità del credito, tuttavia, era subordinata ex lege alla previa prestazione della garanzia di durata biennale (art. 38 bis, comma 1, Dpr n. 633/72, nel testo modificato dall'art. 4 del DL n. 90/1990 conv. in legge n. 165/1990)
- avendo la PA richiesto le necessarie integrazioni documentali -tra cui la garanzia- in data 11.2.1992, ed essendo rimasta inottemperata tale richiesta per oltre quindici giorni, per un verso non venivano a maturare interessi di mora sul credito a rimborso (nel "periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna": art. 38 bis, idem supra), per altro verso il termine di decadenza stabilito (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione) per le rettifiche e gli accertamenti sulla dichiarazione relativa agli anni in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, veniva ad essere a sua volta differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna dei documenti (art. 57co1 Dpr n. 633/1972, nel testo modificato dall'art. 10 del Dlgs 2.9.1997 n. 313)

- non essendo mai stati consegnati tali documenti, il termine di decadenza per l'esercizio della potestà impositiva, si è consumato il 31.12.1995, non avendo l'Amministrazione finanziaria entro il termine di legge notificato alcun avviso di rettifica della dichiarazione fiscale relativa all'anno 1990, e dunque a tale data si è venuto a consolidare definitivamente il credito a rimborso esposto in dichiarazione dalla società contribuente, dovendo ritenersi del tutto irrilevante nella vicenda descritta il giudizio medio tempore instaurato dalla società avverso l'atto irrogativo di sanzione pecuniaria.

In relazione al quadro di riferimento sopra esposto, non sussistevano, pertanto, impedimenti al decorso del termine prescrizionale del diritto al rimborso, atteso che la mancata prestazione della garanzia e la omessa consegna dei documenti richiesti, in quanto integranti condotta esclusivamente imputabile al creditore, configuravano un mero impedimento di fatto e non di diritto all'esercizio della pretesa di rimborso: l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di "fatto impeditivo" della decorrenza della prescrizione, infatti, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione (cfr. Corte cass. Sez. 3, *Sentenza n. 14576 del 22/06/2007*; id. Sez. I, *Sentenza n. 21821 del 20/10/2011*; id. Sez. 6 - I, *Ordinanza n. 3584 del 07/03/2012*).

Alla notifica dell'atto di contestazione ed irrogazione di sanzione pecuniaria ed al successivo giudizio di opposizione, pendente dal 5.8.1993 e definito con sentenza passata in giudicato il 4.9.1995, non può riconoscersi -diversamente da quanto sostenuto dal Fallimento ricorrente- alcun effetto sospensivo della prescrizione del credito di rimborso, non potendo al provvedimento sanzionatorio ricondursi neppure l'effetto di sospendere la procedura di rimborso, difettando al tempo dei fatti una espressa previsione di legge (come quella dell'art. 23 Dlgs n. 471/97) e non potendo operare in

materia la analogia juris (nella specie estendendo al provvedimento amministrativo di irrogazione della sanzione pecuniaria gli stessi effetti sospensivi riconosciuti alla contestazione di fattispecie illecite penali dall'art. 38 bis, comma 3, Dpr n. 633/72 -vigente al tempo- : "Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti e' sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale").

Al riguardo è appena il caso di osservare che la disciplina legale della prescrizione inerisce all'ordine pubblico ed è sottratta al potere dispositivo delle parti e le cause di sospensione della prescrizione, sia se contenute nel codice civile (art. 2941 c.c.) che in altre leggi, integrano disposizioni di carattere eccezionale, a norma dell'art. 14 delle cosiddette preleggi, con la conseguenza che non sono suscettibili di applicazione oltre i casi e i tempi in esse considerati (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 12953 del 04/06/2007).

La disciplina legislativa dell'art. 23 Dlgs n. 472/1997, invocata dalla parte ricorrente a sostegno della tesi della sospensione del termine di prescrizione, è inapplicabile alla fattispecie, in quanto entrata in vigore il 1° aprile 1998 (art. 30 Dlgs 18.12.1997 n. 472) successivamente alla definizione del giudizio relativo alla opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio.

Non è dato, peraltro, ravvisare nel caso di specie una "inesigibilità susseguente" del credito di rimborso, in considerazione di sopravvenute "ragioni di credito" (connesse alla irrogazione della sanzione pecuniaria) tali da legittimare la adozione di un provvedimento di "fermo amministrativo" ex art. 69 r.d. n. 2440/1923 (norma vigente al tempo dei fatti), atteso che il fermo, espressione del potere di autotutela diretto ad apprestare alla Amministrazione pubblica una idonea misura cautelare in relazione al rischio di perdere il conseguimento della prestazione patrimoniale (cfr. art. 1461 c.c.), tuttavia proprio in quanto potere riservato alla Pubblica Amministrazione nell'esercizio delle proprie competenze strutturate secondo le forme del procedimento amministrativo,

non può attuarsi "in forma implicita" dovendo rispondere ai requisiti formali e di validità degli atti amministrativi, e dunque la mera sussistenza delle condizioni (ragioni di credito) legittimanti il "fermo", non è sufficiente ad impedire la riscossione del credito vantato dal terzo, in difetto della emanazione del relativo provvedimento amministrativo.

Nella specie non risulta sia stato emanato dall'Amministrazione finanziaria alcun provvedimento volto a bloccare la riscossione del credito di rimborso a tutela del controcredito vantato dall'Ufficio a titolo di sanzione pecuniaria o ad altro titolo, rimanendo quindi "ab origine" destituita di fondamento la tesi difensiva della parte ricorrente che vorrebbe individuare nel provvedimento irrogativo di sanzione e fino alla definizione del relativo giudizio di opposizione una causa di sospensione della prescrizione per "sopravvenuta inesigibilità" del credito di rimborso.

La tesi difensiva del Fallimento ricorrente, peraltro, incorre nell'errore di sovrapporre distinti istituti giuridici, atteso che la formula verbale della "inesigibilità sopravvenuta", non consente di assimilare la sospensione / interruzione della prescrizione del diritto al rimborso, alla sospensione della procedura di rimborso. Fermo il diverso fondamento normativo dei due istituti, ed in disparte dal rilievo che le cause di sospensione / interruzione della prescrizione dei diritti operano indipendentemente dalla adozione di un provvedimento amministrativo, differente appare il piano su cui esplicano i rispettivi effetti. In entrambi i casi, infatti, il diritto di credito è esigibile, e quindi prescrittibile, ma mentre la sospensione / interruzione incide sul decorso del termine prescrizionale (prorogandolo o facendolo nuovamente ripartire), la sospensione della procedura di rimborso del credito tributario ex art. 38 bis, comma 3, Dpr n. 633/72 ed art. 23, comma 1, Dlgs n. 472/1997 - diversamente da quanto opinato dalla parte ricorrente - non incide sui requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito di rimborso (nella specie ormai "consolidatosi" per omesso esercizio della potestà di accertamento nel termine di decadenza ex lege. Corte cass Sez. 5, Sentenza n. 9339 del 08/06/2012), ma opera dal lato dell'adempimento della prestazione pecuniaria dovuta dalla Amministrazione finanziaria, sostanzialmente facendo valere un "nesso relazionale" tra il credito del

contribuente ed il controcredito da opporre in compensazione, a cautela del quale è adottato il provvedimento sospensivo, del tutto simile a quello che nei rapporti a prestazioni corrispettive legittima la parte, che vede messo a rischio il proprio credito (dal comportamento inadempimento della controparte o in conseguenza del venire meno o divenire insufficienti le garanzie), a sospendere la esecuzione della propria prestazione (artt. 1460 e 1461 c.c.) senza con ciò determinare una "sopravvenuta inesigibilità" del diritto di credito della controparte che, pertanto, continua a prescriversi anche durante la sospensione della attuazione del rapporto. Con la conseguenza che, anche qualora fosse stato adottato dalla Amministrazione finanziaria un atto sospensivo della esecuzione del rimborso, la prescrizione del relativo sarebbe comunque continuata a correre, e l'effetto estintivo del diritto correlato all'inutile decorso del tempo avrebbe potuto essere impedito dalla società contribuente soltanto mediante il compimento di un valido atto interruttivo della prescrizione.

Pertanto non essendo stato compiuto dalla società, successivamente dichiarata fallita, a far data dalla insorgenza del credito di rimborso alcun valido atto interruttivo della prescrizione, fino alla istanza in data 9.1.2004 ricevuta dalla Amministrazione finanziaria quando ormai era decorsa la prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c., conforma a diritto deve ritenersi la pronuncia della CTR che ha rigettato il ricorso in appello della società contribuente dichiarando estinto il diritto di credito.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:


rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito.

▪ Così deciso nella camera di consiglio 12.5.2014

Cons. est.



Il Presidente


Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL - 5 DIC. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA
